

N. 01946/2015REG.PROV.COLL.
N. 01812/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2013, proposto da:
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, non costituita; Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Roberto Ciciola in Roma, via Bertoloni, 27;

nei confronti di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Interporto Regionale della Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Violi,

Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo, 25;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00075/2013, resa tra le parti, concernente approvazione progetto opera pubblica interporto - apposizione vincolo preordinato all'esproprio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Interporto Regionale della Puglia s.p.a;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Bavaro (su delega di Paparella), Roberto Ciociola (su delega di Farnelli), Massimo Del Prete (su delega di Mastroviti) e l'avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso principale e motivi aggiunti, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari ha impugnato – insieme con gli atti connessi – la determinazione regionale n. 167 del 5 agosto 2011, che ha confermato l'approvazione del progetto “asse di collegamento zona industriale - S.S. 16 / 1° stralcio” secondo gli esiti della conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2007, e il permesso di costruire n. 513/2010, rilasciato il 21 febbraio 2012 dal Comune di Bari in favore della società Interporto.

Dopo avere respinto la domanda cautelare del Consorzio – con ordinanza 3 maggio 2012, n. 307, confermata dalla Sezione con ordinanza 10 luglio 2012, n. 2676 – il T.A.R. per la Puglia, sez. III, ha respinto il ricorso nel merito con sentenza 23 gennaio 2013, n. 75.

Contro la sentenza il Consorzio ha interposto appello, per resistere al quale si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari, la società Interporto regionale della Puglia s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Regione Puglia, destinataria della notifica, è rimasta assente dal giudizio.

Le parti costituite si sono scambiate memorie, eccezion fatta per il Ministero, che si è limitato all'atto di costituzione formale.

Prima dell'udienza pubblica del 13 maggio 2014, il Consorzio ha chiesto rinvio per trattative.

La causa è stata cancellata dal ruolo.

In vista della nuova udienza di discussione, il Consorzio ha depositato atto di rinuncia all'appello, sul presupposto dell'avvenuto bonario componimento della controversia mediante transazione stipulata con la società Interporto.

All'udienza pubblica del 10 marzo 2015, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Risultano osservate le formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a. per la rinuncia al giudizio (notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e mancata opposizione all'estinzione del processo).

L'appello deve pertanto essere dichiarato estinto.

Nulla opponendo le altre parti, le spese di lite - considerata la complessità della vicenda - possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015
con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)